

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(deliberato dal Collegio Docenti del 15 dicembre 2008 e dal Consiglio d'istituto del 13 febbraio 2009)

SEZIONE I –DOVERI-

Art 1.(Comportamento) Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso verso tutti i soggetti che operano nella scuola, coerente con l'assolvimento dei propri doveri, nel rispetto delle persone e delle cose (l'art. 11 del regolamento d'istituto). Sono tenuti allo stesso rispetto formale che richiedono per se stessi. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti, del personale non docente, del Dirigente Scolastico.

Art.2 (Frequenza) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente lezioni ed esercitazioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi e metodici costituiscono mancanza disciplinare sanzionabile. Il Consiglio di classe deve tenerne conto nell'attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente Scolastico su segnalazione del Coordinatore di Classe, segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione.

SEZIONE II –DISCIPLINA-

Art.3. (Mancanze disciplinari) Gli studenti debbono osservare il Regolamento dell'Istituto, lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249 /98; DPR n. 235/2007) che ne costituisce parte integrante ed il Patto di Corresponsabilità da essi sottoscritto, insieme ai loro genitori, con la scuola. Le violazioni sono sanzionate secondo le norme del presente regolamento disciplinare in conformità con la vigente normativa in materia. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento ed ad un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico. Costituiranno mancanze gravi i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali, politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale. Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 4 (Responsabilità). La responsabilità è personale; ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'istituto. Lo stesso ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico e al Coordinatore di Classe dello studente autore della mancanza disciplinare.

Art. 5 (Provvedimenti disciplinari) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e costruttive e non solo punitive. Essi tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica. Sono ispirati ai principi di gradualità e proporzionalità rispetto all'infrazione disciplinare e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. Debbono essere sempre adeguatamente motivati.

Le sanzioni disciplinari si articolano in:

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: **Ammonizione**

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni: **Sospensione per un periodo non superiore a 15 giorni**

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: **Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni**

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: **Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni**

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi: **Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all' esame di Stato conclusivo del corso di studi.**

A. Ammonizione. L'ammonizione è un provvedimento disciplinare lieve ed è irrogato, sia nella sua forma orale che in forma scritta, dal Dirigente Scolastico. In entrambi i casi ne viene informato il Coordinatore della classe nella quale è inserito lo studente. Lo studente è convocato previamente dal Dirigente Scolastico per illustrare i fatti che lo vedono coinvolto. Il provvedimento irrogato per iscritto viene inserito nel fascicolo personale dello studente e ne viene data comunicazione alla famiglia dello studente interessato per iscritto o tramite convocazione. Esso può essere impugnato innanzi all'Organo di garanzia.

B. Sospensione per un periodo non superiore a 15 giorni. Il provvedimento si applica nel caso di gravi e/ o reiterate infrazioni disciplinari. L'irrogazione della sospensione è competenza del Consiglio di Classe dello studente (allargato alla componente studenti e genitori). Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi sono sostituiti, per il solo provvedimento disciplinare, dal primo/i dei non eletti. Il provvedimento di sospensione ha inizio con la convocazione del Consiglio di Classe, da parte del Dirigente Scolastico: tale convocazione fa notificare allo studente interessato, che si presenta ad esporre le sue ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. Il caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Durante il suddetto periodo è previsto un rapporto con lo studente ed i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C. Sospensione per un periodo superiore a 15 giorni. Il provvedimento si applica se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- a) Devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;
- b) Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. La durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo. La sanzione suddetta è irrogata dal Consiglio di Istituto. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. Il provvedimento si applica se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) Nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana devono ricorrere situazioni di recidiva o atti talmente gravi da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b) Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
- La sanzione suddetta è irrogata dal Consiglio di Istituto.

E. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli indicati al punto precedente e, se ricorrono le stesse condizioni, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. Da notare che, ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il DS sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 361 c.p.

Si evidenzia che, di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Art. 6. Organi competenti a comminare le sanzioni.

Il presente regolamento identifica gli organi competenti ad irrogare le sanzioni:

Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica:

- Dirigente
- Consiglio di classe

Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica:

- periodo non superiore a 15 giorni: Consiglio di classe allargato a tutte le componenti
- periodo superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico: Consiglio d'Istituto

Art. 7 (Conversione delle sanzioni) L'organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuata nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. Queste attività non debbono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere a titolo indicativo in lavori di pulizia, piccola manutenzione, ricerche su temi collegati ai comportamenti puniti. Il Dirigente Scolastico indicherà il personale addetto alla sorveglianza dell'alunno durante l'attività sanzionatoria. La pubblica utilità nei casi più gravi va intesa in senso più ampio e impegnativo, stabilendo forme di collaborazione con associazioni di volontariato esterne alla scuola. La conversione dell'ammonizione comporta il non inserimento del verbale di ammonizione nel fascicolo personale, ma la redazione di un semplice verbale che resta agli atti della presidenza.

Art. 8 (Procedimento) Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni. L'organo competente all'irrogazione, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

Art. 9 (Impugnazioni) Avverso le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori o studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione sarà da ritenersi confermata. Nel caso di ulteriore fase impugnatoria, la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Anche in tale frangente, il termine per la proposizione del reclamo è 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale che procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il termine perentorio entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale esprime il proprio parere è 30 giorni. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi e pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. Se la sanzione disciplinare consiste in una ammonizione scritta, l'avvenuta conversione della sanzione, ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, comporta rinuncia all'impugnazione.

SEZIONE III -ORGANO DI GARANZIA-

Art. 10 (Costituzione) E' istituito l'organo di garanzia previsto all'art.5 comma 2 del DPR n. 249/98 "Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria".

Art.11 (Composizione) Ne fanno parte il Dirigente Scolastico, con funzione di presidente, e rappresentanti delle diverse componenti della scuola:

- Componente Docenti: un docente designato dal Consiglio d'Istituto
 - Componente Genitori: un rappresentante individuato all'interno e dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto
 - Componente Studenti: un rappresentante individuato all'interno e dalla componente genitori del Consiglio d'Istituto
- Per ciascun componente è nominato anche un sostituto.

Art. 12 (Competenze) L'O.d.G. ha le seguenti funzioni:

- informazione: su richiesta scritta degli interessati fornisce chiarimenti sull'applicazione del regolamento e sulle norme collegate,
- ascolto e difesa: chiunque può rivolgersi ad esso per esprimere problemi e difficoltà sorte in seno alla comunità scolastica,
- mediazione di conflitto: su richiesta scritta dell'alunno che ha subito delle sanzioni disciplinari l'O.d.G. ha il compito di accertare fatti, di ristabilire e quindi risolvere i rapporti fra sanzionato e la comunità scolastica,
- vigilanza: l'O.d.G. si accerta che tutti i componenti della comunità scolastica rispettino il presente regolamento d'istituto

L'Organo di Garanzia decide- su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse- anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del nuovo Regolamento degli Studenti e delle Studentesse (DPR 235/2007). L'Organo di Garanzia, inoltre, può proporre modifiche al regolamento di istituto.

Art. 13 (Funzionamento) L'O.d.G è presieduto dal Dirigente Scolastico. La convocazione spetta al presidente, che individua il segretario verbalizzante. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. A seguito di ricorso da parte di avente diritto, il presidente dell'O.d.G. dovrà convocare i componenti dell'O.d.G. non oltre 8 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo per iscritto, almeno 5 giorni prima della seduta. L'espressione di voto è palese. Le decisioni dell'O.d.G. sono adottate a maggioranza e sono comunicate in forma scritta all'interessato. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Esse possono confermare o chiedere motivatamente la revisione della delibera all'organo emanante. I lavori dell'Organo sono coperti da segreto di ufficio.

Art.14 (Incompatibilità) In caso di incompatibilità tra le parti interessate (parentela o appartenenza come docente, studente e genitore rappresentanti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'istituto dell'alunno ricorrente) il presidente procede alla loro sostituzione individuando:

- il primo dei non eletti fra i rappresentati dei genitori e degli studenti nel consiglio di Classe,
- un alunno e un genitore fra i rispettivi membri componenti nel Consiglio d'Istituto,
- un docente membro del Collegio docenti.

In caso l'incompatibilità riguardi i membri dell'organo di garanzia il presidente provvederà alla sostituzione della componente docente, studente e genitore con i rispettivi sostituti.

TABELLA A

INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI		SANZIONE: AMMONIZIONE
DOVERI	COMPORTEMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
FREQUENZA E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Elevato numero di assenze 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" e di massa (>50% gruppo classe) 4. Contraffazione di firme di giustificazione, contraffazione e manomissione documenti scolastici 5. Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito (non documentate) 6. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora 7. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 8. Consegna non puntuale delle verifiche 9. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate	L'infrazione è segnalata con nota sul registro di classe. Il Dirigente Scolastico, in accordo con il coordinatore della classe:
RISPETTO DEGLI ALTRI	10. Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni 11. Uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici 12. Interventi inopportuni durante le lezioni 13 Non rispetto del materiale altrui	1. accoglie le segnalazioni e, previa audizione delle parti interessate, accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'ammonizione (verbale o scritta) 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	14. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 15. Mancato rispetto nell'abbigliamento o nel comportamento delle "regole" di ogni luogo esterno sede di attività scolastica 16. Violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati	IMPUGNAZIONE All'organo di garanzia
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	17. Assenza ed allontanamento non autorizzato dall'aula pur permanendo nell'ambito dell'istituto 18. Non rispetto delle disposizioni organizzative impartite per la sicurezza 19. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 20. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, palestra, aule speciali... 21. Scritte su muri, porte e banchi, o altro tipo di suppellettile e attrezzatura della scuola.	E' previsto, come specificato nel patto di corresponsabilità, il risarcimento dei danni causati.
In caso di recidiva le sanzioni potranno essere integrate e/o tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica (pulizia aule o spazi comuni, attività socialmente utili).		

TABELLA B

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - SANZIONE: SOSPENSIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A15 GG.		
DOVERI	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>1. Reiterazione delle infrazioni disciplinari non gravi dopo sanzioni già applicate</p> <p>2. Ricorso alla violenza (atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui)</p> <p>3. Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui</p> <p>4. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone</p> <p>5. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati</p> <p>6. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe</p> <p>7. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre)</p> <p>8. promozione o partecipazione a disordini</p> <p>9. allontanamento non autorizzato dall'istituzione scolastica o dal gruppo studenti in caso di attività svolte all'esterno (gite, visite guidate)</p>	<p>Il Consiglio di Classe (allargato alla componente genitori ed alunni):</p> <p>1. accoglie le segnalazioni in unione con la presidenza e, previa audizione delle parti interessate, accerta la veridicità delle infrazioni</p> <p>2. applica la sanzione della sospensione</p> <p>3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa</p> <p>IMPUGNAZIONE E' ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione all'organo di garanzia interno alla scuola, che si esprimerà nei successivi 10 giorni. In seconda istanza, entro 15 gg dalla comunicazione del parere del suddetto organo, si può presentare reclamo all'organo di garanzia regionale che si esprimerà entro 30 gg.</p>

TABELLA C

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - SANZIONE: SOSPENSIONE PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GG.		
DOVERI	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
<p>RISPETTO DEGLI ALTRI</p> <p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<p>1. Reati che violino la dignità ed il rispetto della persona</p> <ul style="list-style-type: none"> - Violenza privata - Minacce - Percosse - Ingiurie - Reati di natura sessuale - Furti..... <p>2. Reati che causano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (spaccio di droga, danni patrimoniali dolosi..)</p> <p>Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 gg. La durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al perdurare della situazione di pericolo. Qualora la violazione disciplinare si configurasse come ipotesi di reato, è prevista la conseguente denuncia all'autorità giudiziaria.</p>	<p>Il Consiglio di Istituto (allargato alla componente genitori ed alunni):</p> <p>1. accoglie le segnalazioni in unione con il Dirigente scolastico</p> <p>2. accerta la veridicità delle infrazioni previa audizione delle parti interessate</p> <p>3. applica la sanzione della sospensione</p> <p>IMPUGNAZIONE E' ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione all'organo di garanzia interno alla scuola, che si esprimerà nei successivi 10 giorni. In seconda istanza, entro 15 gg dalla comunicazione del parere del suddetto organo, si può presentare reclamo all'organo di garanzia regionale che si esprimerà entro 30 gg.</p>

TABELLA D

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME - SANZIONE: ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA' SCOLASICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.		
DOVERI	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Recidiva dei reati di cui alla tabella C 2. atti di gravi violenza da determinare serie apprensioni a livello sociale La sanzione verrà irrogata nel caso in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	Il Consiglio di Istituto (allargato alla componente genitori ed alunni): 1. accoglie le segnalazioni in unione con il Dirigente scolastico 2. accerta la veridicità delle infrazioni previa audizione delle parti interessate 3. applica la sanzione della sospensione IMPUGNAZIONE E' ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione all'organo di garanzia interno alla scuola, che si esprimerà nei successivi 10 giorni. In seconda istanza, entro 15 gg dalla comunicazione del parere del suddetto organo, si può presentare reclamo all'organo di garanzia regionale che si esprimerà entro 30 gg.

TABELLA E

INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME - SANZIONE: ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI.		
DOVERI	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
RISPETTO DEGLI ALTRI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	Nei casi più gravi tra quelli indicati nella tabella precedente e al ricorrere delle stesse condizioni, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.	Il Consiglio di Istituto (allargato alla componente genitori ed alunni): 1. accoglie le segnalazioni in unione con il Dirigente scolastico 2. accerta la veridicità delle infrazioni previa audizione delle parti interessate 3. applica la sanzione della sospensione IMPUGNAZIONE E' ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione all'organo di garanzia interno alla scuola, che si esprimerà nei successivi 10 giorni. In seconda istanza, entro 15 gg dalla comunicazione del parere del suddetto organo, si può presentare reclamo all'organo di garanzia regionale che si esprimerà entro 30 gg.